

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 marzo 2025, n. 113 **METROPOLIS COOPERATIVA SOCIALE _ PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Barletta per un Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 con dotazione di n. 6 posti da realizzarsi in Barletta alla via Violante n. 44 – ASL BAT**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)

4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e i Centri diurni disabili di cui al RR n. 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7 della DGR 2154 del 2019, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle

strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del R.R. n. 5 del 2019 i requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:

- R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI
- R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:
 - 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
 - 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

L'art. 6.1 del R.R. n.5 del 2019 "*Requisiti Minimi Strutturali del Centro Diurno per Disabili*" prevede che "*La struttura deve, in ogni caso, garantire:*

- *un ambiente sicuro e protesico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento*
- *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;*
- *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
- *spazio amministrativo;*
- *linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
- *servizi igienici attrezzati:*
 - *2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne;*
 - *3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.*
- *un servizio igienico per il personale.*

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità."

- R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :
 - 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
 - 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

L'art. 7.1 del R.R. n. 5 del 2019 "*REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI*" stabilisce che:

"Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- a) *nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);*
- b) *nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o*

più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)”

L'art. 3, comma 1 della L.R. n. 18 del 7 luglio 2020 “*Disposizioni in materia di requisiti strutturali*” stabilisce che “*Ferma restando l'applicazione della metratura minima prevista dalle disposizioni regolamentari in materia di standard edilizi e igienico- sanitari relativi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e salva diversa specifica previsione regolamentare, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione*”.

Con pec trasmessa il 09/06/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0007918 del 13/06/2022, il Comune di Barletta, a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R n. 2154 del 25/11/2019 dal Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus –PI 05457290723 - con sede in Molfetta, alla via Alba 2/8, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno disabili con dotazione di n. 30 posti da realizzarsi in Barletta alla via Violante n. 44. Tale richiesta rientra nel XIV bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per disabili R.R. n. 5 del 2019 (allegato REA 4 alla DGR 2154/2019);
- Nota prot. n.6765 del 27/01/2021 con cui il Dirigente del Comune di Barletta_Settore edilizia pubblica e privata rappresentava che “(…) *si ritiene che i lavori e il cambio d'uso dell'intero immobile ad uso Centro Diurno disabili, sono compatibili alla normativa urbanistica ed edilizia (...)*”
- Nota prot. n. 0043396 del 06/09/2022 del Comune di Barletta con cui comunica la trasmissione della documentazione in merito alla richiesta dell'autorizzazione alla realizzazione per il Centro diurno in oggetto;
- Nota prot. n. 2940.2022 del 06/06/2022 del Consorzio Metropolis relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione del Centro Diurno in oggetto;
- Contratto preliminare di locazione commerciale – proroga;
- Relazione tecnica descrittiva del centro socio-educativo e riabilitativo per disabili;
- Relazione tecnica di verifica ai parametri di cui alla DGR 2037 del 2013;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà DPR 28 dicembre 2000, n.445;
- Tav 1 Elaborato planimetrico del piano terra;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445 del 2000 con cui il Sig Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Metropolis dichiarava “*con riferimento alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di una struttura art. 3 RR n.5/2019 (CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI), che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione tecnica, nella relazione ai sensi della DGR n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati alla presente istanza(...)*”;
- Documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Metropolis;

A seguito dell'istruttoria effettuata, la Regione con DD 456 del 22/12/2022 ad oggetto “*Regolamento Regionale*

21 gennaio 2019 n. 5, *determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XI al XV – Provincia di Barletta/Andria/Trani – Ricognizione posti residui*” provvedeva ad assegnare in via provvisoria n. 6 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 alla società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus previa accettazione dei posti stante l'esiguità degli stessi e tenuto conto della complessità dei requisiti strutturali da possedere ai sensi del R.R. n.5/2019 e degli eventuali investimenti finanziari che comportano l'apertura di una struttura.

Con nota prot. AOO183/0003916 del 24/02/2023 è stata notificata la predetta DD 456/2022 alla società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus, nella quale le sono stati assegnati in via provvisoria i 6 posti di CD disabili, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Con la predetta nota, è stato assegnato un termine di dieci giorni dalla notifica della comunicazione per riscontrare in merito all'accettazione dei 6 posti assegnati in via provvisoria per il CD disabili. A seguito dell'accettazione dei posti, il legale rappresentante della società Metropolis Consorzio doveva, entro e non oltre il termine di 10 giorni, integrare le carenze rilevate e presenti nella scheda di valutazione, al fine di valutare l'eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e delle integrazioni fornite, la Regione avrebbe provveduto a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, oppure a rigettare l'istanza.

In riscontro alla predetta nota prot. n. AOO183/0003916 del 24/02/2023, la società Metropolis Consorzio, in persona del suo legale rappresentante trasmetteva con pec del 06/03/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO182/0004284 del 07/03/2023, nota prot n. 1493.2023 del 6.3.2023 relativa all'accettazione dei posti e agli adempimenti richiesti, rappresentando che

“ (...) - il RR 5/2019 e la determinazione in oggetto presuppongono la realizzabilità di centro diurni per disabili anche di sei posti; in tali casi i requisiti, fermi restando quelli strutturali minimi, sono rapportati al numero dei posti, come prescrive l'art. 7.4 del regolamento circa ad esempio il requisito organizzativo;

-Il Consorzio intende accettare l'assegnazione di sei posti come da determinazione in oggetto, con rideterminazione di tutti i requisiti in rapporto al predetto numero;

Per l'effetto

accetta

l'assegnazione dei sei posti di centro diurno per disabili come disposta nella determinazione in oggetto e chiede

che l'Ufficio Assistenza Sociosanitaria determini i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi rapportati a sei posti di centro diurno disabili. (...)”

Alla predetta nota allegava la proroga del contratto preliminare di locazione commerciale, poiché scaduto in data 31/10/2022. Nel predetto contratto preliminare di locazione stipulato in data 7/10/2022 tra Edil Delpi s.r.l., in qualità di promittente locatore e Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali soc. coop. Onlus, in qualità di promittente conduttore si rappresentava quanto segue: *“stante il ritardo nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative regionali e/o comunali per lo svolgimento dell'attività, le parti, come sopra identificate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del predetto preliminare di locazione, in relazione al termine iniziale della porzione scadente il 31/03/2021, concordano una nuova proroga al termine del 31/5/2023.”*

In riscontro a quanto comunicato dalla società Metropolis Consorzio, la scrivente Sezione con nota prot. n. AOO183/0588526/2024 del 28/11/2024 ha rappresentato quanto segue: *“Essendo un immobile già esistente alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, l'unica deroga strutturale prevista dall'art.3, co.1, della L.R. n. 18 del 7 luglio 2020 prevede “sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione”;*

Come si evince dall'articolo 6.1 del R.R. n.5 del 2019, l'unico requisito strutturale che può essere ridimensionato rapportando il numero di ospiti presenti nella struttura è quello relativo ai servizi igienici attrezzati; pertanto considerato che con DD 456 del 22.12.2022 sono stati assegnati n. 6 posti di CD Disabili a Metropolis Consorzio e che il R.R. n. 5/2019 prevede "2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne", il Centro diurno per soggetti disabili da realizzare (...) per n. 6 posti deve possedere n. 2 bagni per ricettività, di cui uno destinato alle donne;

Alla luce di quanto suesposto,

- si chiarisce, sin da subito, che la struttura in oggetto deve possedere tutti i locali obbligatori previsti dall'art.6.1 del RR n.5 del 2019 per il progetto di Centro diurno disabili (...) e che i requisiti strutturali da possedere non sono rapportati al numero di posti assegnati in via provvisoria con DD n. 456 del 22.12.2022, fermo restando che il requisito strutturale rapportato al numero di utenti è quello relativo ai servizi igienici attrezzati (come precisato al punto 1) e che per le strutture già esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento;
- quanto ai requisiti organizzativi, il personale operante nella struttura è rapportato al numero di posti, come previsto dall'art. 7.4 del RR n.5/2019;
- si invita la società Metropolis Consorzio, entro e non oltre il termine di 3 giorni dalla notifica della predetta comunicazione:
- innanzitutto, a comunicare allo scrivente Servizio se ha ancora la disponibilità dell'immobile (...), tenuto conto che il contratto preliminare di locazione è scaduto in data 31/5/2023;
- in caso di conferma della disponibilità dell'immobile di cui al punto precedente, inoltre a confermare l'accettazione dell'assegnazione dei 6 posti di centro diurno per disabili di cui al RR n.5/2019 assegnati in via provvisoria con DD 456 del 22.12.2022; (...)"

In riscontro alla predetta nota regionale prot. n. AOO183/0588526/2024 del 28/11/2024, con pec del 30/11/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/594033 del 2/12/2024, la società Metropolis Consorzio, in persona del suo legale rappresentante, ha comunicato con nota prot. 9639/2024 del 30/11/2024 di avere ancora la disponibilità dell'immobile oggetto dell'istanza del CD disabili di cui al RR n.5/2019 e ha confermato l'interesse al rilascio per il parere di compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per il Centro diurno disabili in oggetto. Alla predetta nota ha allegato la proroga del contratto preliminare di locazione commerciale, dalla quale si rileva la nuova proroga al termine del 31/01/2025.

Rilevato che :

- il Comune di Barletta con nota prot. n. 6765 del 27/01/2021, ha dichiarato la *conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia*, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017, in merito al progetto in oggetto;
- dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 456/2022 e tenuto conto dell'integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 5/2019 per n.6 posti di un Centro diurno disabili e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege;

Atteso, altresì, che dal 23/12/2024 la ragione sociale della società "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl Onlus" è cambiata in "Metropolis Cooperativa Sociale".

Tanto considerato

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di

compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza della società Metropolis Cooperativa Sociale (P.I. PI 05457290723) con sede in Molfetta, alla via Alba 2/8, per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con n. 6 posti, da realizzarsi nel Comune di Barletta alla via Violante n. 44; con la **prescrizione** che la società Metropolis Cooperativa Sociale, invii alla scrivente Sezione ed al Comune di Barletta, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, **il contratto di locazione definitivo** con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile situato nel Comune di Barletta alla via Violante n.44; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Metropolis Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Metropolis Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 09/06/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0007918 del 13/06/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Metropolis Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 6 posti letto si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza della società Metropolis Cooperativa Sociale (P.I. PI 05457290723) con sede in Molfetta, alla via Alba 2/8, per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con n. 6 posti, da realizzarsi nel Comune di Barletta alla via Violante n. 44; con la **prescrizione** che la società Metropolis Cooperativa Sociale, invii alla scrivente Sezione ed al Comune di Barletta, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, **il contratto di locazione definitivo** con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile situato nel Comune di Barletta alla via Violante n.44; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Metropolis Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
 - ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
 - iii. La società Metropolis Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 09/06/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0007918 del 13/06/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
 - iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Metropolis Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
 - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 6 posti letto si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
 - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Barletta (damato.stefania@cert.comune.barletta.bt.it);
 - alla Metropolis Cooperativa Sociale (P.I. 05457290723) con sede in Molfetta, alla via Alba 2/8, in persona del suo legale rappresentante (metropolis.consorzio@pec.it);

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.12 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro